



# COMUNE DI ARBUS

## Provincia Sud Sardegna

### ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2008

#### IL SINDACO

Premesso che il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, abrogativo della Legge n. 226/2004, pur affermando all'art.1929, comma 1, che "le chiamate per lo svolgimento del servizio obbligatorio di leva sono sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005", non ha comunque fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l'obbligo della loro iscrizione nelle liste di leva di appartenenza;

Viste le disposizioni di cui al Libro ottavo, Titolo I°, Capo III°, articoli dal 1931 al 1937, del predetto D.lgs.15 marzo 2010 n. 66;

#### RENDE NOTO

che sono in corso le operazioni per la formazione della lista di leva, relativa ai giovani che compiranno il 17° anno di età nel corso dell'anno 2025, secondo il seguente calendario:

**a)** nel mese di gennaio il Sindaco curerà l'iscrizione nella lista di leva dei giovani nati nell'anno 2008 che siano legalmente domiciliati nel Comune ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 237/1964;

**b)** il 1° febbraio l'elenco degli iscritti verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale: [www.comunearbus.it](http://www.comunearbus.it)

**c)** nel corso dei mesi di febbraio e marzo la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie per poi essere inviata al competente organo militare entro il 10 aprile.

I giovani interessati hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva **qualora vi fossero stati omessi**; i loro genitori o tutori hanno l'obbligo di curare che l'iscrizione avvenga regolarmente.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere richiesta presso l'Ufficio Leva del Comune.

Arbus, 07/01/2025

Il Sindaco  
Ing. Paolo Salis

#### D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

##### Art. 1932 ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA

1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun Comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto: a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati; b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.

2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.

3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

##### Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;

b) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune;

c) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;

d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.